

**COMUNE DI CAMIGLIANO (CE) – Decreto n°01 del 13.04.2010 – Decreto per l'occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale incrocio via Cappella Bianca – strada rurale Monticello – via Falchi**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n.120 in data 30.11.2006 esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il progetto dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finanziamento della spesa; - Visto che con lo stesso provvedimento è stato determinato di procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori indicando altresì la copertura finanziaria degli oneri necessari alla predetta occupazione ed è stata autorizzata l'emissione del relativo decreto da parte del soggetto titolare della competenza in materia; - Visto che con lo stesso provvedimento sono stati determinati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché quelli per l'inizio e l'ultimazione delle operazioni di espropriazione, ai sensi dell'articolo 13, della legge 25 giugno 1865, n. 2359; - Considerato che l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'articolo 51, terzo comma, della legge regionale Lombardia 12 settembre 1983, n. 70; - Visto l'articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comune; - Visti gli articoli 56 e 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, circa il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla localizzazione dei lavori pubblici e a tutti gli adempimenti connessi; - Visti l'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, circa l'attribuzione delle competenze al responsabile del servizio; - Richiamati infine gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

**DECRETA**

Art. 1 E' disposta a favore del Comune di CAMIGLIANO l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di CAMIGLIANO e identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto e approvato unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE STRADALE INCROCIO VIA CAPPELLA BIANCA – STRADA RURALE MONTICELLO – VIA FALCHI;

1) CAPEZZUTO Giuseppe:

- mappale n°404 F.4 superficie totale mq 108,00 R.D. €. 0,89 R.A. €.0,61 Qualità sem.arb.2 - superficie da occupare mq 140,00
- mappale n°5114 F. 4 superficie totale mq 4.260,00 R.D. €.35,20 R.A. €.24,20 Qualità sem. arb. 2- superficie da occupare mq. 108,00

2) PEZZULO Salvatore , PEZZULO Vittorio, RUSSO Carlo:

- mappale n°453 F.4 superficie totale mq 296,00 R.D. €.2,45 R.A. €.1,68 Qualità sem.arb.2 - superficie da occupare mq 50,00
- mappale n°162 F.4 superficie totale mq 1.195,00 R.D. €.9,87 R.A. €.6,79 Qualità sem.arb. 2 - superficie da occupare mq 90,00
- mappale n°449 F. 4 superficie totale mq 1.378,00 R.D. €.11,39 R.A. €.7,83 Qualità sem. arb. 2 - superficie da occupare mq. 12,00

Art. 2 L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui all'articolo 1 può essere protratta fino ad anni uno dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall'apposito verbale. Art. 3 All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Art.4 All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Art.5 L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili. Art.6 L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di acquisizione dell'immobile.

A tale scopo l'Ente occupante trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, con tutti gli atti necessari, alla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Brescia dandone comunicazione ai proprietari interessati. Art.7 L'indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Caserta e comunicata ai proprietari a cura dell'Ente occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. Lo stesso Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Art.8 Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività. Art.9 Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della Costituzione e dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R. Campania Napoli, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Nicola BONACCI, geom.)